

* * *

Sezione d'appello Sicilia

21 – Sezione d'appello Sicilia; sentenza 12 gennaio 2024; Pres. Lo Presti, Est. Cernigliaro; P.M. Carlotti; Proc. gen. presso Sez. giur. app. Sicilia c. F.A.P. e al-tri.

Conferma Corte conti, Sez. giur. Sicilia, 24 settembre 2021, n. 950.

Processo contabile – Inammissibilità dell'atto di citazione per tardiva richiesta di proroga delle indagini – Valore di giudicato dell'ordinanza del giudice designato – Esclusione – Ragioni.
C.g.c., artt. 67, cc. 5 e 6, 68.

La verifica dell'eventuale inammissibilità dell'atto di citazione per superamento dei termini di deposito a seguito di presentazione tardiva di istanza di proroga delle indagini spetta unicamente al collegio giudicante in sede di giudizio, che costituisce l'unica sede naturale del riscontro della validità degli atti, ancorché della fase preprocessuale.

24 – Sezione d'appello Sicilia; sentenza 12 gennaio 2024; Pres. Lo Presti, Est. Colavecchio; P.M. Carlotti; C.D. c. Proc. reg. e altri.

Riforma parzialmente Corte conti, Sez. giur. Sicilia, 18 agosto 2022, n. 639.

Responsabilità amministrativa e contabile – Società in house regionale – Amministratori, direttore generale e direttore – Erogazione di emolumenti retributivi oltre il limite fissato dalla legge regionale – Formazione del silenzio assenso – Esclusione – Ragioni.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Società in house regionale – Amministratori, direttore generale e direttore – Erogazione di emolumenti retributivi oltre il limite fissato dalla legge regionale – Accordo conciliativo a seguito di contenzioso – Responsabilità del direttore generale beneficiario dell'assegno ad personam non dovuto – Nesso di causalità – Esclusione.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

Costituisce condotta illecita e foriera di danno erariale una conciliazione giudiziale con la quale si attribuiscono emolumenti non dovuti e superiori al tetto retributivo fissato da apposita legge regionale, anche a fronte di espresse note della ragioneria terri-

toriale in materia; al riguardo, attesa la palese illiceità delle condotte sia degli amministratori e del direttore che hanno dato corso all'accordo, non è configurabile alcun silenzio assenso della regione.

L'aver agito in via giudiziale, da parte di dipendente per il ripristino della retribuzione più favorevole goduta non costituisce di per sé comportamento illegittimo; pertanto, è esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra l'azione legale e la successiva erogazione di emolumenti non dovuti sotto forma di assegno ad personam, a seguito di accordo conciliativo subentrato nel corso del giudizio.

27 – Sezione d'appello Sicilia; sentenza 22 gennaio 2024; Pres. (f.f.) Chiazzese, Est. Petrigli; P.M. Licastro; P.F.V. c. Proc. reg. e altri.

Riforma Corte conti, Sez. giur. Sicilia, 27 gennaio 2022, n. 79.

Prescrizione e decadenza – Illecita percezione di contributi pubblici – Contributi Agea – Prescrizione dell'azione di recupero – Disciplina europea e nazionale – Ambito di applicazione.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2; regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, art. 3, par. 1, 3.

Responsabilità amministrativa e contabile – Erogazione di contributi Agea per la riqualificazione di fondi agricoli – Titolo legittimante – Situazione di fatto – Esclusione.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Indebita percezione di contributi Agea – Occultamento doloso – Effetto sulla decorrenza della prescrizione – Estensione anche ai compartecipi a titolo di colpa grave – Sussiste.

C.c., art. 2941, c. 1, n. 8; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 2.

Processo contabile – Esercizio del potere di riduzione dell'addebito – Obbligo di motivazione – Sussistenza – Diniego – Esclusione.

R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 83; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 52.

Il termine di prescrizione di quattro anni per il recupero dei contributi indebitamente erogati e per l'irrogazione delle relative sanzioni, stabilito per gli Stati membri dal regolamento europeo n. 2988/95 del Consiglio, concerne la disciplina generale all'interno del sistema europeo in materia, ma non vieta che gli Stati membri possano prevedere un termine più lungo; ne consegue che, nel caso di azione erariale volta al recupero di detti contributi, si applica il termine di prescrizione quinquennale dell'azione del procuratore regionale.

Ai fini dell'erogazione dei contributi europei all'agricoltura, non sono sufficienti né la mera conduzione del fondo né altre situazioni di fatto, che potrebbero essere anche azioni usurpative; il possesso deve infatti essere fondato sulla proprietà, affitto o comodato, debitamente regolarizzati anche ai fini catastali e fiscali con l'onere, da parte del richiedente, di dimostrare la sussistenza dei presupposti.

L'occultamento doloso è attività rilevante, ai fini della decorrenza del termine prescrizione dell'azione della Procura erariale, per tutti i partecipanti all'attività illecita, ancorché a titolo di colpa grave e non coinvolti nell'occultamento doloso del danno, atteso che l'art. 1, c. 2, l. n. 20/1994, a differenza dell'art. 2941, c. 1, n. 8, c.c., non fa alcun riferimento all'attività del debitore ed è pertanto una circostanza oggettivamente idonea a determinare il dies a quo della causa estintiva.

Mentre nel caso di positivo esercizio del potere di riduzione dell'addebito il giudice deve analiticamente motivare, diversamente, nel caso di suo diniego, tale onere motivazionale non sussiste, potendo desumersi le ragioni del diniego dal percorso argomentativo seguito dal giudice nel complesso generale della motivazione.